

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE ARCA A R.L. IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CARRARA MS VIA BOLFANO SNC
Numero REA: MS - 94561
Codice fiscale: 00605620459
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA
Procedure in corso: LIQUIDAZIONE VOLONTARIA
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-01-2005 - Statuto completo	2
--	---

	e i dividendi eventualmente maturati, deve essere de-	
	voluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione. -----	
	Dopo aver deliberato quanto sopra, -----	
	----- l'Assemblea -----	
	sempre a votazione unanime espressa per alzata di mano	
	----- delibera -----	
	di approvare, articolo per articolo e nel suo comples-	
	so, lo statuto sociale nel testo aggiornato che si al-	
	lega al presente atto sotto la lettera "B". -----	
	A questo punto, null'altro essendovi da deliberare, e	
	poiché nessuno chiede la parola, la seduta è sciolta	
	alle ore diciotto e minuti venti. -----	
	La comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.	
	Del presente atto è stata data, da me Notaio, lettura	
	alla comparente che lo ha dichiarato conforme alla sua	
	volontà ed alla verità. -----	
	In gran parte dattiloscritto da persona di mia fiducia	
	ed in piccola parte scritto di mio pugno, occupa cin-	
	que pagine e dodici righe della sesta, di due fogli. --	
	FIRMATO A NORMA DI LEGGE -----	
	Laila CRUDELI -----	
	GIULIO FAGGIONI NOTAIO -----	
	----- ALLEGATO "B" -----	
	-----S.T.A.T.U.T.O.-----	
	5	

	-----DELLA-----	
	-----"COOPERATIVA SOCIALE ARCA A R.L."-----	
	-----DENOMINAZIONE--SEDE-----	
	Articolo 1. -- E' costituita, con sede in Carrara, la	
	Cooperativa di solidarietà sociale denominata "COOPE-	
	RATIVA SOCIALE ARCA A R.L.".	
	La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, suc-	
	cursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che	
	all'estero, nei modi e termini di legge.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel pre-	
	sente statuto e negli eventuali regolamenti attuativi,	
	si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle	
	leggi speciali sulle Cooperative, nonché le disposi-	
	zioni in materia di Società a responsabilità limitata	
	in quanto compatibili con la disciplina cooperativi-	
	stica.	
	-----DURATA-----	
	Articolo 2. -- La Cooperativa durerà fino al 31 dicembre	
	2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assem-	
	blea dei soci, anche prima della scadenza del termine.	
	-----SCOPO--OGGETTO-----	
	Articolo 3. -- Scopo della Cooperativa è di perseguire	
	l'interesse generale della comunità alla promozione u-	
	mana ed all'integrazione sociale dei cittadini. In	
	particolar modo la Cooperativa potrà individuare, ana-	
	6	

	lizzare, · combattere ogni forma di emarginazione, · di-	
	scriminazione e violazione dei diritti civili e socia-	
	li nei confronti di singoli, · gruppi e comunità. L'a-	
	zione della Cooperativa si rivolgerà particolarmente	
	al campo della sofferenza mentale, · a quello della tos-	
	sicodipendenza, · alle problematiche dei minori e degli	
	anziani, · dei portatori di handicap, · degli alcolisti in	
	trattamento, · all'area del disagio giovanile, · ai pro-	
	blemi della giustizia penale e dell'amministrazione	
	penitenziaria, · alle nuove povertà. -----	
	La Cooperativa svolge, · prevalentemente, · la propria at-	
	tività in favore dei soci consumatori o utenti di beni	
	o servizi e si avvale, · prevalentemente, · nello svolgi-	
	mento della propria attività, · delle prestazioni lavo-	
	rativa dei soci. -----	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche	
	con i terzi. -----	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mu-	
	tualistici, · i soci instaurano con la Cooperativa un	
	ulteriore rapporto di lavoro, · in forma subordinata o	
	autonoma, · nelle diverse tipologie previste dalla leg-	
	ge, · ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legi-	
	slazione italiana. -----	
	Articolo 4. -- Gli scopi della Cooperativa sono perse-	
	guiti attraverso lo svolgimento di attività diverse	
	7	

	(agricole, · industriali, · commerciali · o · di · servizi), · fi-	
	nalizzate · alla · educazione · e · formazione · dal · punto · di ·	
	vista · umano · e · lavorativo · di · persone · svantaggiate, · fa-	
	vorendo · un · adeguato · inserimento · lavorativo · e · sociale ·	
	delle · stesse ·. Fra · le · attività · svolte, · rientrano · per ·	
	sola · indicazione · esemplificativa: ·-----	
	a) · costituzione, · rilevazione · e · gestione · di · aziende · a-	
	gricole · e · agrituristiche · destinate · alla · coltivazione · e ·	
	commercializzazione · di · frutta · e · verdure; · all'alleva-	
	mento · e · vendita · di · bestiame · in · genere; · alla · produzio-	
	ne, · trasformazione · e · vendita · di · piante, · fiori · e · loro ·	
	derivati; ·-----	
	b) · attività · finalizzate · alla · protezione · ed · al · recupero ·	
	ambientale, · raccolte · differenziate, · smaltimento · rifiu-	
	ti, · gestione · del · servizio · di · cura · del · verde, · con · l'e-	
	spletamento · di · tutte · le · attività · relative, · quali · ad · e-	
	sempio: · manutenzione · ecologica, · attività · boschiva, · di-	
	fesa · anticrittogamica, · concimazione · di · piante, · fiori, ·	
	prati · verdi · e · lavori · di · giardinaggio · di · ogni · genere · e ·	
	specie; ·-----	
	c) · servizi · pubblici · e · privati · di · manovalanza, · manuten-	
	zione · in · genere, · facchinaggio · e · pulizie; ·-----	
	d) · servizi · di · riparazione · agli · impianti · idrosanitari ·	
	ed · elettrici · domestici; · servizi · di · tinteggiatura · loca-	
	li, · di · falegnameria, · di · sgombero · cantine · e · solai; · ser-	
	8	

	vizi·a·domicilio·di·elettrodomestici;·carpenteria·in·	
	ferro·e·lavori·di·piccola·edilizia·in·genere;·-----	
	e)·promozione·di·attività·turistiche,·ristorative,·lu-	
	diche·e·ricreative·in·Italia·ed·all'estero,·fruibili·	
	in·via·prioritaria·dalle·categorie·sociali·più·deboli;·	
	f)·promozione·e/o·gestione·di·attività·formative·delle·	
	categorie·sociali·più·deboli·e·di·"case·accoglienza"·	
	per·soggetti·disagiati;·-----	
	g)·attività·di·trasporto·merci·per·conto·di·terzi;·-----	
	h)·assunzione·di·tutte·le·iniziative·di·carattere·teo-	
	rico·e·pratico,·tese·ad·introdurre,·nel·campo·delle·	
	politiche·sociali·e·della·tutela·dei·diritti·di·cui·al·	
	precedente·articolo·3,·elementi,·strutture,·modelli·	
	organizzativi·ed·istituzionali·innovativi,·per·un·più·	
	elevato·grado·di·civiltà·e·di·umanità·dei·servizi·so-	
	ciali·e·della·qualità·della·convivenza·civile.·-----	
	La·Cooperativa·si·propone·altresì,·di·sviluppare·e·	
	stimolare·lo·spirito·di·previdenza·e·di·risparmio·dei·	
	soci,·istituendo·una·sezione·di·attività,·disciplinata·	
	da·apposito·regolamento,·per·la·raccolta·dei·prestiti,·	
	limitata·ai·soli·soci·ed·effettuata·esclusivamente·ai·	
	fini·del·conseguimento·dell'oggetto·sociale.·-----	
	E'·pertanto·tassativamente·vietata·la·raccolta·del·ri-	
	sparmio·fra·il·pubblico·sotto·ogni·forma.·-----	
	Dalla·strategia·e·dai·fini·della·Cooperativa·sono·ri-	
	9	

	gorosamente esclusi scopi di lucro.-----	
	La Cooperativa, in particolare, potrà stipulare con-	
	venzioni con Enti pubblici e privati finalizzate alla	
	realizzazione degli scopi sociali.-----	
	La Cooperativa potrà stipulare atti e concludere tutte	
	le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mo-	
	biliare, industriale e finanziaria (esclusa l'attività	
	bancaria e/o assicurativa, nonché le attività di cui	
	alla legge 2 gennaio 1991 numero 1), necessarie ed u-	
	tili alla realizzazione degli scopi sociali, e comun-	
	que, sia direttamente che indirettamente attinenti ai	
	medesimi, nonché, fra l'altro, per la sola indicazione	
	esemplificativa:-----	
	a) assumere partecipazioni in Imprese, specie se svol-	
	gono attività analoghe o comunque accessorie all'atti-	
	vità sociale;-----	
	b) dare adesione e partecipazione ad Enti ed Organismi	
	economici, consortili, fidejussori, diretti a consoli-	
	dare e sviluppare il movimento delle Cooperative di	
	solidarietà sociale ed agevolarne gli scambi, gli ap-	
	provvigionamenti ed il credito;-----	
	c) concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni al-	
	tra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare	
	l'ottenimento del credito ai soci, agli Enti cui la	
	Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Coope-	
	10	

	native·sociali·ed·Associazioni·di·volontariato·sociale.	
	-----·SOCI·-----	
	Articolo·5·--·Il·numero·dei·soci·è·illimitato·e·non·può·	
	essere·inferiore·al·minimo·stabilito·dalla·legge··-----	
	Possono·essere·soci·persone·di·ambo·i·sessi·che·abbia-	
	no·compiuto·il·18°·anno·di·età·Non·costituisce·motivo·	
	di·esclusione·l'aver·riportato·condanne·penali··-----	
	Possono·essere·soci:·-----	
	a)·Soci·Cooperatori:·-----	
	coloro·che·concorrono·alla·realizzazione·dei·fini·sta-	
	tutari·La·disciplina·del·rapporto·di·lavoro·è·regola-	
	ta·dal·"Regolamento·Interno"·della·Cooperativa,·appro-	
	vato·dall'Assemblea·generale·Gli·appartenenti·alle·	
	categorie·svantaggiate·di·cui·all'art.·4·della·legge·8·	
	novembre·1991·n.·381,·devono·costituire·almeno·il·30%·	
	dei·lavoratori·della·Cooperativa·La·condizione·di·	
	persona·svantaggiata·deve·risultare·da·documentazione·	
	proveniente·dalla·Pubblica·Amministrazione,·fatto·sal-	
	vo·il·diritto·alla·riservatezza··-----	
	b)·Soci·Volontari:·-----	
	coloro·che,·con·libero·atto·di·volontà,·mettono·a·di-	
	sposizione·della·Cooperativa·le·loro·competenze·pro-	
	fessionali,·le·loro·capacità·tecniche,·attitudini·e·	
	disponibilità·operative,·rinunciando·ad·ogni·forma·di·	
	compenso·Questi·saranno·iscritti·in·apposito·Libro·	
	11	

	della Cooperativa e non potranno superare il 50% dei	
	soci della Cooperativa. Ai soci volontari verrà corri-	
	sposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente	
	sostenute e documentate per lo svolgimento di attività	
	a favore della Cooperativa, sulla base di parametri	
	che la Cooperativa stabilisce per la totalità dei so-	
	ci. I rimborsi spese devono essere effettuati previa	
	autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e del	
	Presidente. La Cooperativa stipulerà apposita polizza	
	antifortunistica a favore dei soci volontari per dan-	
	ni arrecati ai terzi o subiti nello svolgimento del-	
	l'attività a favore della Cooperativa. Ai soci volon-	
	tari verranno applicate le norme di legge in materia	
	di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le	
	malattie professionali.-----	
	-----AMMISSIONE-----	
	• Articolo 6. - Chi intende essere ammesso come socio	
	dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione do-	
	manda scritta contenente:-----	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza e data	
	di nascita;-----	
	b) l'indicazione della sua effettiva capacità di lavo-	
	ro (non richiesto per i soci volontari);-----	
	c) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto	
	ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi	
	12	

	sociali;-----	
	d) · l'entità della quota che si intende sottoscrivere, ·	
	minimo euro 30,00 (trenta/00) per socio.-----	
	Per i soci volontari, da iscriversi in apposito regi-	
	stro:-----	
	- l'attività lavorativa svolta;-----	
	- una dichiarazione che indichi gli impegni assunti e	
	l'esplicita rinuncia alla remunerazione;-----	
	- il monte orario settimanale o mensile o annuale che	
	intende svolgere in attività di volontariato per la	
	Cooperativa.-----	
	Articolo 7 - Il Consiglio di Amministrazione, accerta-	
	ta l'esistenza di compatibilità con il precedente ar-	
	ticolo 5, ne delibera l'ammissione e l'iscrizione ne-	
	gli appositi Libri dei soci. Entro trenta giorni dalla	
	delibera di accettazione, il socio volontario deve	
	versare la quota sociale stabilita nel suo minimo di	
	legge. In difetto, la delibera di ammissione viene an-	
	nullata.-----	
	Articolo 8 - I soci sono obbligati:-----	
	a) al versamento della quota sottoscritta;-----	
	b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti in-	
	terni e delle deliberazioni adottate dagli Organi so-	
	ciali;-----	
	c) a partecipare, conferendo il proprio lavoro, al-	
	13	

	l'attività dell'Impresa sociale.-----	
	L'ammissione del socio da parte del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione avverrà sulla base delle necessità opera-	
	tive della Cooperativa stessa e, pertanto, il nuovo	
	socio sarà ammesso ove sia in grado di adempiere e	
	soddisfare specificatamente alle necessità medesime	
	della Cooperativa. Tutto ciò comporta che, ove in un	
	periodo di inserimento di tre mesi, il Consiglio di	
	Amministrazione ritenga non sussistenti i requisiti	
	attitudinali che ne hanno giustificato l'ammissione,	
	possa insindacabilmente deliberarne l'esclusione. E'	
	fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente	
	ad altre Cooperative che perseguano identici scopi so-	
	ciali ed esplichino un'attività concorrente, nonché,	
	senza l'assenso del Consiglio di Amministrazione, di	
	prestare la propria opera a favore di terzi esercenti	
	Imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello del-	
	la Cooperativa.-----	
	Articolo 9.- I soci che abbiano raggiunto il limite di	
	età pensionabile o che si trovino in condizione di so-	
	pravvenuta inabilità, possono diventare soci onorari	
	della Cooperativa, con delibera dell'Assemblea. Posso-	
	no diventare soci onorari, sempre con delibera del-	
	l'Assemblea, anche persone non socie, per particolari	
	titoli di merito nei confronti della Cooperativa.-----	
	14	

	-----·RECESSO-DECADENZA-ESCLUSIONE·-----	
	Articolo·10·--·La·qualità·di·socio·si·perde·per·reces-	
	so,·decadenza·ed·esclusione,·nonché·per·causa·di·mor-	
	te.·Nel·caso·di·perdita·della·qualità·di·socio,·la·	
	quota·viene·rimborsata·al·socio·od·agli·aventi·diritto·	
	ad·un·valore·comunque·non·superiore·all'importo·effet-	
	tivamente·versato.·Il·rimborso,·salvo·il·diritto·di·	
	ritenzione·spettante·alla·Cooperativa·fino·a·concor-	
	renza·di·ogni·proprio·eventuale·credito·liquido,·av-	
	verrà·entro·i·centoottanta·giorni·successivi·all'ap-	
	provazione·del·bilancio·dell'esercizio·nel·quale·lo·	
	scioglimento·del·rapporto·sociale·diventa·operante.·----	
	-----·RECESSO·-----	
	Articolo·11·--·Oltre·che·nei·casi·previsti·dalla·legge,·	
	può·recedere·il·socio:·-----	
	a)·che·abbia·perduto·i·requisiti·per·l'ammissione;·----	
	b)·che·non·si·trovi·più·in·grado·di·partecipare·al·	
	raggiungimento·degli·scopi·della·Cooperativa·-----	
	c)·il·cui·rapporto·di·lavoro·--·subordinato,·autonomo·o·	
	di·altra·natura·--·sia·cessato·per·qualsiasi·motivo.·----	
	Spetta·al·Consiglio·di·Amministrazione·constatare·se·	
	ricorrono·i·motivi·che,·a·norma·di·legge·e·del·presen-	
	te·Statuto,·legittimano·il·recesso.·-----	
	-----·DECADENZA·-----	
	Articolo·12·--·La·decadenza·è·pronunciata·dal·Consiglio·	
	15	

	di Amministrazione nei confronti dei soci interdetti o	
	inabilitati, di quelli in possesso dei requisiti di	
	legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia,	
	oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a partici-	
	pare ai lavori dell'impresa sociale. Quando ricorrono	
	particolari esigenze interne alla Cooperativa, l'As-	
	semblea ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci	
	che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o	
	che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabi-	
	lità, fissando il limite massimo della eccezionale	
	prosecuzione del rapporto sociale.-----	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza ha	
	effetto dall'annotazione nel Libro dei soci.-----	
	-----ESCLUSIONE-----	
	Articolo 13. - L'esclusione sarà deliberata dal Consi-	
	glio di Amministrazione nei confronti del socio:-----	
	a) che non ottemperi alle disposizioni del presente	
	Statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli Organi sociali, con inadem-	
	pimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno	
	temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi	
	di cui al successivo punto f);-----	
	b) che, senza giustificato motivo, non partecipi per	
	più di tre volte di seguito alle Assemblee regolarmen-	
	te convocate;-----	
	16	

	c) • che, • senza giustificato motivo, • si renda moroso nel	
	versamento della quota sociale sottoscritta o nei pa-	
	gamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo	
	verso la Società;-----	
	d) • che venga a trovarsi in una delle situazioni di in-	
	compatibilità previste dall'articolo 8;-----	
	e) • che svolga o tenti di svolgere attività di concor-	
	renza o contraria agli interessi sociali;-----	
	f) • che, • nell'esecuzione del proprio lavoro, • commetta	
	atti valutabili quale notevole inadempimento come de-	
	limitato dagli articoli 1453 e seguenti del Codice Ci-	
	vile;-----	
	g) • che abbia una condotta morale e civile tale da ren-	
	derlo indegno di appartenere alla Cooperativa.-----	
	h) • che, • in qualunque modo, • arrechi danni gravi, • anche	
	morali, • alla Cooperativa, • o fomenti in seno ad essa	
	dissidi e disordini pregiudizievoli;-----	
	i) • che, • senza giustificato motivo, • si rifiuti, • benché	
	formalmente richiesto, • di partecipare ai lavori del-	
	l'Impresa sociale.-----	
	l) • che non sia più in condizione di svolgere l'atti-	
	vità lavorativa dedotta nel contratto sociale;-----	
	m) • che abbia subito un provvedimento di licenziamento	
	per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle	
	fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini	
	17	

	dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del	
	reddito dei lavoratori;-----	
	n) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordi-	
	nato subisca un provvedimento di licenziamento per mo-	
	tivi disciplinari, per giusta causa o giustificato mo-	
	tivo soggettivo;-----	
	o) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato	
	sia stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento;	
	p) il cui ulteriore rapporto di lavoro subordinato sia	
	stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento.----	
	L'esclusione diventa operante nel termine indicato	
	nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.-----	
	Articolo 14. -- Le deliberazioni in materia di recesso,	
	decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate ai	
	soci che ne sono l'oggetto, mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero	
	fra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti	
	adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali ma-	
	terie, saranno demandate, a tutti gli effetti dell'ar-	
	ticolo 808 del Codice di Procedura Civile, alla deci-	
	sione arbitrale del Collegio dei Probiviri, regolata	
	dagli articoli 34 e 35 del presente Statuto. I soci	
	che intendano reclamare contro i menzionati provvedi-	
	menti del Consiglio dovranno inoltrare istanza scritta	
	al Collegio dei Probiviri, rimettendola al suo Presi-	
	18	

	dente, a mezzo raccomandata, a pena di decadenza, entro	
	sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dei	
	provvedimenti stessi.-----	
	Articolo 15.-- In caso di morte del socio, il rimborso	
	agli eredi della quota da lui effettivamente versata	
	avverrà, nella misura e con le modalità previste dal-	
	l'articolo 10, entro i centottanta giorni successivi	
	all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso	
	del quale si sia verificata la morte. Gli eredi del	
	socio defunto dovranno presentare, unitamente alla ri-	
	chiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal	
	quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina	
	di un unico delegato alla riscossione.-----	
	Articolo 16.-- Le quote per le quali non sarà richiesto	
	il rimborso, saranno devolute con delibera del Consi-	
	glio di Amministrazione a riserva legale.-----	
	Articolo 17.-- In caso di recesso, decadenza ed esclu-	
	sione, i diritti dei soci e degli eredi per quelli de-	
	funti, relativamente ad eventuali fondi di previdenza,	
	saranno definiti da apposito regolamento, approvato	
	dall'Assemblea.-----	
	-----TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI-----	
	Articolo 18.-- Il trattamento economico corrisposto ai	
	soci durante l'esercizio sociale, deve avere come in-	
	dice di riferimento quanto previsto dal regolamento	
	19	

	interno della Cooperativa.-----	
	-----PATRIMONIO SOCIALE-----	
	Articolo 19.-- Il patrimonio della Società è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile e formato da	
	un numero illimitato di quote, ciascuna di valore no-	
	minale non inferiore e non superiore ai limiti consen-	
	titi dalle leggi vigenti;-----	
	b) dal fondo di riserva indivisibile.-----	
	Il fondo di riserva indivisibile è costituito:-----	
	-- dalle eccedenze attive di bilancio;-----	
	-- da qualunque altro importo che pervenga alla Coope-	
	rativa per atti di liberalità, lasciati o per contribu-	
	ti in conto capitale da Enti pubblici o privati.-----	
	Le quote non possono essere trasferite in proprietà né	
	sottoposte a pegno o ad altro vincolo con effetto ver-	
	so la Cooperativa, se non previa autorizzazione del	
	Consiglio di Amministrazione. Nessun utile può essere	
	distribuito ai soci; l'eventuale eccedenza attiva del	
	bilancio deve essere così destinata:-----	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quel-	
	la prevista dalla legge;-----	
	b) ai Fondi mutualistici per la promozione e lo svi-	
	luppo della cooperazione nella misura e con le moda-	
	lità previste dalla legge;-----	
	L'eventuale ulteriore eccedenza attiva, a discrezione	
	20	

	dell'assemblea, potrà essere così destinato:-----	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei	
	limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della	
	legge 31 gennaio 1992, n. 59;-----	
	d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale ef-	
	fettivamente versato in misura non superiore all'inte-	
	resse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettiva-	
	mente versato;-----	
	e) accantonata ai sensi dell'articolo 2545-quater del	
	Codice Civile.-----	
	Le riserve sono indivisibili fra i soci sia durante la	
	vita della società che all'atto del suo scioglimento. -	
	-----ESERCIZIO SOCIALE-----	
	Articolo 20. - L'esercizio va dall'1 gennaio al 31 di-	
	cembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il	
	Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazio-	
	ne del bilancio, previo un esatto inventario, da ef-	
	fettuarsi entrambi con criteri di oculata prudenza. Il	
	bilancio, unitamente alla relazione del Consiglio di	
	Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, deve esse-	
	re esposto nella sede sociale, affinché i soci ne pos-	
	sano prendere visione.-----	
	Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei	
	soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	21	

	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centot-	
	tanta giorni, qualora ricorrano le condizioni di cui	
	all'ultimo comma dell'articolo 2364 del Codice Civile.	
	-----ORGANI SOCIALI-----	
	Articolo 21. -- Sono Organi della Società: -----	
	a) l'Assemblea dei soci; -----	
	b) il Consiglio di Amministrazione; -----	
	c) il Collegio Sindacale; -----	
	d) il Collegio dei Probiviri (eventuale) . -----	
	-----ASSEMBLEA DEI SOCI-----	
	Articolo 22. -- Decisioni dei soci -----	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro com-	
	petenza dalla legge, dal presente statuto, nonché su-	
	gli argomenti che uno o più Amministratori o tanti so-	
	ci che rappresentino almeno un terzo del numero com-	
	plessivo degli aventi diritto al voto sottopongono al-	
	la loro approvazione. -----	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: --	
	1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del	
	ristorno e la distribuzione degli utili; -----	
	2) la nomina degli Amministratori e la struttura del-	
	l'Organo Amministrativo; -----	
	3) la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio	
	Sindacale ove obbligatorio per legge o l'Assemblea lo	
	ritenga opportuno; -----	
	22	

	4) · le · modificazioni · dell'atto · costitutivo; ·-----	
	5) · la · decisione · di · aderire · ad · un · gruppo · cooperativo ·	
	paritetico; ·-----	
	6) · la · decisione · di · compiere · operazioni · che · comportino ·	
	una · sostanziale · modificazione · dell'oggetto · sociale · o ·	
	una · rilevante · modificazione · dei · diritti · dei · soci; ·-----	
	7) · l'approvazione · degli · eventuali · regolamenti; ·-----	
	8) · la · nomina · dei · liquidatori · e · i · criteri · di · svolgimen- ·	
	to · della · liquidazione. ·-----	
	Le · decisioni · di · competenza · dei · soci · sono · assunte · me- ·	
	diante · deliberazione · assembleare, · con · le · modalità · pre- ·	
	viste · dall'articolo · 2479-bis · del · Codice · Civile. ·-----	
	Art. · 23 · -- · Assemblee ·-----	
	L'Assemblea · viene · convocata · con · avviso · da · affiggersi ·	
	nel · locale · della · sede · sociale · e · nelle · succursali · e ·	
	spedito · almeno · otto · giorni · prima · di · quello · fissato · per ·	
	la · riunione, · con · lettera · raccomandata, · oppure · con ·	
	qualsiasi · altro · mezzo · idoneo · allo · scopo, · tale · da · ga- ·	
	rantire · una · preventiva · e · tempestiva · informazione · sugli ·	
	argomenti · da · trattare. · L'avviso · può · essere · fatto · per ·	
	venire · ai · soci · anche · a · mezzo · telefax, · posta · elettroni- ·	
	ca · o · altri · mezzi · simili, · al · numero, · all'indirizzo · o ·	
	allo · specifico · recapito · che · siano · stati · preventivamen- ·	
	te · ed · espressamente · comunicati · dal · socio, · oppure · me- ·	
	diante · consegna · a · proprie · mani · del · socio; · in · quest'ul- ·	
	23	

	timò caso, in calce a copia dell'avviso dovrà risulta-	
	re la data e la firma di consegna.-----	
	E' espressamente previsto che la riunione dell'Assem-	
	blea possa tenersi anche in seconda convocazione.-----	
	Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il	
	giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle	
	materie da trattare; nello stesso avviso potranno es-	
	sere indicati il giorno, il luogo e l'ora per la even-	
	tuale adunanza in seconda convocazione, che deve esse-	
	re fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando	
	siano presenti o rappresentati tutti i soci con dirit-	
	to di voto e siano presenti, o informati della riunion-	
	e, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se	
	nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può op-	
	porsi alla discussione degli argomenti sui quali non	
	si ritenga sufficientemente informato.-----	
	L'Assemblea può aver luogo anche fuori della sede so-	
	ciale purché in Italia.-----	
	Art. 24--Costituzione e quorum deliberativi-----	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente co-	
	stituita quando siano presenti o rappresentati la metà	
	più uno dei soci aventi diritto al voto.-----	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente co-	
	24	

	stituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti	
	o rappresentati aventi diritto al voto.-----	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad ecce-	
	zione dei casi previsti dai numeri 4, 6 e 7 del prece-	
	dente articolo 22, per i quali è necessario il voto	
	favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi	
	diritto al voto.-----	
	Art. 25 -- Votazioni -----	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema	
	della alzata di mano, salva diversa deliberazione del-	
	l'Assemblea.-----	
	Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.-----	
	Art. 26 -- Voto -----	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che ri-	
	sultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta	
	giorni e che non siano in mora nei versamenti delle	
	quote sottoscritte.-----	
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammon-	
	tare della sua partecipazione.-----	
	I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea da	
	altri soci, che non siano Amministratori, Sindaci o	
	dipendenti della Società, mediante delega scritta;	
	ciascun socio può rappresentare al massimo altri tre	
	soci.-----	
	I soci onorari partecipano all'Assemblea della Coope-	
	25	

	rativa con voto consultivo.-----	
	Art. 27. -- Presidenza dell'Assemblea-----	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio	
	di Amministrazione e, in sua assenza, dal Vice Presi-	
	dente, ed in assenza di questi, dalla persona designa-	
	ta dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza	
	dei presenti.-----	
	Egli provvede alla nomina di un segretario, anche non	
	socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il	
	verbale è redatto da un Notaio.-----	
	-----CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-----	
	Articolo 28. -- Il Consiglio di Amministrazione si com-	
	pone da cinque a ventuno Consiglieri eletti dall'As-	
	semblea dei soci. Il Consiglio di Amministrazione vie-	
	ne rinnovato ogni tre anni ed i soci componenti sono	
	rieleggibili. I componenti sono dispensati dal presta-	
	re cauzione. Spetta all'Assemblea determinare le meda-	
	glie di presenza dovute per la loro attività collegia-	
	le. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Colle-	
	gio Sindacale se nominato, determinare il compenso do-	
	vuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a	
	svolgere specifici incarichi, a carattere continuati-	
	vo, in favore della Società. Il Consiglio elegge nel	
	suo seno il Presidente ed uno o più Vice-Presidenti;	
	può delegare, determinandole nella deliberazione, par-	
	26	

	te delle proprie attribuzioni ad uno degli Amministra-	
	tori, oppure ad un Comitato Esecutivo. Il Consiglio di	
	Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due Con-	
	siglieri. La convocazione è fatta a mezzo lettera da	
	spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e,	
	nei casi urgenti, a mezzo di messo, in modo che i Con-	
	siglieri ed i Sindaci effettivi ne siano informati al-	
	meno un giorno prima della riunione. Le adunanze sono	
	valide quando vi intervenga la maggioranza degli Ammi-	
	nistratori in carica. Le deliberazioni sono prese a	
	maggioranza assoluta dei voti presenti. Le votazioni	
	sono palesi.-----	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più	
	ampi poteri per la gestione della Società. Spetta,	
	pertanto, fra l'altro, e a titolo esemplificativo, al	
	Consiglio di Amministrazione:-----	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assem-	
	blea;-----	
	b) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;-----	
	c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Sta-	
	tuto;-----	
	d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere	
	inerenti all'attività sociale;-----	
	27	

	e) · deliberare · e · concedere · avalli · cambiari, · fidejussio-	
	ni · ed · ogni · e · qualsiasi · garanzia · sotto · qualsivoglia ·	
	forma · per · facilitare · l'ottenimento · del · credito · agli ·	
	Enti · cui · la · Cooperativa · aderisce, · nonché · a · favore · di ·	
	altre · Cooperative; ·-----	
	f) · deliberare · su · tutte · le · altre · materie · di · cui · al · pe-	
	nultimo · capoverso · dell'articolo · 4; ·-----	
	g) · conferire · procure, · sia · generali · che · speciali, · ferma ·	
	la · facoltà · attribuita · al · Presidente · del · Consiglio · di ·	
	Amministrazione; ·-----	
	h) · deliberare · circa · l'ammissione, · il · recesso, · la · deca-	
	denza · e · l'esclusione · dei · soci; ·-----	
	i) · assumere · e · licenziare · il · personale · della · Società, ·	
	fissandone · le · mansioni · e · le · retribuzioni; ·-----	
	l) · compiere · tutti · gli · atti · e · le · operazioni · di · ordina-	
	ria · e · straordinaria · amministrazione, · fatta · eccezione ·	
	soltanto · di · quelli · che, · per · disposizioni · della · legge · o ·	
	del · presente · Statuto, · siano · riservati · all'Assemblea ·	
	generale. ·-----	
	Articolo · 29 · - · In · caso · di · mancanza · di · uno · o · più · Ammini-	
	stratori, · il · Consiglio · provvede · a · sostituirli · nei · modi ·	
	previsti · dall'articolo · 2386 · del · Codice · Civile. ·-----	
	Articolo · 30 · - · Il · Presidente · del · Consiglio · di · Ammini-	
	strazione · ha · la · rappresentanza · e · la · firma · sociale ·. Il ·	
	Presidente · perciò · è · autorizzato · a · riscuotere, · da · pub-	
	28	

	bliche·amministrazioni·o·da·privati,·pagamenti·di·ogni·	
	natura·ed·a·qualsiasi·titolo,·rilasciandone·liberato-	
	rie·quietanze.·Egli·ha·la·facoltà·di·nominare·avvocati·	
	e·procuratori·nelle·liti·attive·e·passive·riguardanti·	
	la·Società·e·davanti·a·qualsiasi·Autorità·Giudiziaria·	
	e·Amministrativa,·ed·in·qualunque·grado·di·giurisdì-	
	zione.·Previa·autorizzazione·del·Consiglio·di·Ammini-	
	strazione,·può·delegare·i·propri·poteri,·in·tutto·od·	
	in·parte,·ad·uno·o·più·Vice-Presidenti·o·ad·un·membro·	
	del·Consiglio,·nonché·con·speciale·procura,·ad·impie-	
	gati·della·Società.·In·caso·di·assenza·o·di·impedimen-	
	to·del·Presidente,·tutte·le·mansioni·spettano·al·Vi-	
	ce-Presidente.·Il·Presidente,·o·chi·lo·sostituisce,·	
	potrà·delegare·la·firma·sociale·ad·altro·o·ad·altri·	
	Consiglieri,·con·l'osservanza·delle·norme·legislative·	
	vigenti·al·riguardo.-----	
	-----COLLEGIO·SINDACALE-----	
	Art.·31.·-Organo·di·controllo-----	
	Ove·si·verificassero·i·presupposti·di·legge·di·cui·al-	
	l'articolo·2543,·comma·1,·del·Codice·Civile,·l'Assem-	
	blea·procede·alla·nomina·del·Collegio·Sindacale,·com-	
	posto·da·tre·membri·effettivi;·saranno·nominati·al-	
	tresi·due·membri·supplenti.-----	
	L'Assemblea·nomina·il·Presidente·del·Collegio·stesso.·	
	I·Sindaci·durano·in·carica·tre·anni·e·scadono·alla·da-	
	29	

	ta·dell'Assemblea·convocata·per·l'approvazione·del·bi-	
	lancio·relativo·al·terzo·esercizio·della·carica.·Essi·	
	sono·rieleggibili.·-----	
	Il·Collegio·Sindacale·esercita·anche·il·controllo·con-	
	tabile·ai·sensi·degli·articoli·2409-bis·e·seguenti·del·	
	Codice·Civile.·-----	
	I· Sindaci·relazionano,· in· occasione· dell'approvazione·	
	del· bilancio· di· esercizio,· sui· criteri· seguiti· nella·	
	gestione· sociale· per· il· conseguimento· dello· scopo· mu-	
	tualistico· e· sulla· sussistenza· del· requisito· della·	
	prevalenza·mutualistica.·-----	
	-----·COLLEGIO·DEI·PROBIVIRI·-----	
	· Articolo· 32· --· Il· Collegio· dei· Probiviri,· ove· nomina-	
	to,· è· composto· di· cinque· membri· scelti· fra· persone· e-	
	stranee· alla· Cooperativa,· ed· eletti· dall'Assemblea· dei·	
	soci.·-----	
	I· Probiviri· durano· in· carica· cinque· anni· e· sono· rie-	
	leggibili.·-----	
	Articolo· 33· --· Qualora· il· Collegio· dei· Probiviri· sia·	
	stato· nominato,· i· soci· e· la· Società· sono· obbligati· a·	
	rimettere· alla· sua· decisione· la· risoluzione· delle· con-	
	troversie· insorte· in· materia· di· recesso,· decadenza,· e-	
	sclusione· e· tutte· le· altre,· sempre· che· possano· formare·	
	oggetto· di· compromesso,· relative· all'interpretazione·	
	delle· disposizioni· contenute· nello· Statuto,· nei· rego-	
	30	

	lamenti· derivanti· da· deliberazioni· dell'Assemblea· e·	
	del· Consiglio· di· Amministrazione· · I· Probiviri· sono· an·	
	che· competenti· a· decidere,· quali· Arbitri,· tutte· le·	
	controversie· che· insorgessero· fra· i· singoli· soci· e· la·	
	Società,· nonché· le· controversie· fra· socio· e· socio,·	
	sempre· relativamente· ai· rapporti· sociali· · I· Probiviri·	
	decideranno· secondo· equità· ed· il· lodo· arbitrale· è· im·	
	pugnabile· soltanto· ai· sensi· degli· articoli· 806· e· se·	
	guenti· del· Codice· di· Procedura· Civile· ·-----	
	-----· SCIOGLIMENTO· E· LIQUIDAZIONE· -----	
	Articolo· 34· -- L'Assemblea· che· dichiara· lo· scioglimento·	
	della· Cooperativa,· dovrà· procedere· alla· nomina· di· uno·	
	o· più· Liquidatori,· scegliendoli· fra· i· soci· ·-----	
	Articolo· 35· -- In· caso· di· scioglimento· della· Società,·	
	l'intero· patrimonio· sociale,· dedotto· il· rimborso· del·	
	capitale· effettivamente· versato· dai· soci,· sarà· devolu·	
	to· nelle· forme· previste· dall'articolo· 11· della· Legge·	
	31· gennaio· 1992· numero· 59· ·-----	
	-----· DISPOSIZIONI· GENERALI· -----	
	Articolo· 36· -- Per· meglio· disciplinare· il· funzionamento·	
	interno,· il· Consiglio· di· Amministrazione· potrà· elabo·	
	rare· appositi· regolamenti· sottoponendoli· successiva·	
	mente· all'approvazione· dei· soci· riuniti· in· Assemblea· ·--	
	Articolo· 37· -- Le· clausole· mutualistiche· di· cui· agli·	
	articoli· 19· e· 35· sono· inderogabili· e· devono· essere· di·	
	31	

[illegible]